



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 3416

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE

n. 13 del 11 marzo 2013

REGISTRO GENERALE n. 143 del 13 MAR. 2013

OGGETTO: presa atto rinuncia godimento ferie anno 2011 dipendente comunale.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per triennio 2012-2014;

RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale n. 115 del 20/06/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2012/2014;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2012 con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 18 giugno 2009 con il quale sono state convalidate, dal nuovo Sindaco, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale Cecchetto dott. Maria Teresa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 il limite di spesa è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente assegnata a ciascun Responsabile di Servizio per l'esercizio 2012, per tutto il periodo di durata dell'esercizio provvisorio e con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PRESO ATTO che un dipendente della squadra operi, di cui all'allegato A) al presente provvedimento omissso nella pubblicazione per motivi di privacy ma in atti al provvedimento, alla data attuale deve ancora usufruire di ferie arretrate dell'anno 2011;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio con note, prot. 1574 del 12 dicembre 2011; e prot. n. 3634 del 16 marzo 2012, indirizzate al dipendente disponeva che lo stesso ne usufruisse per almeno 18/20 giorni in un tempo limitato;

EVIDENZIATO che con pari note prot. n. 16584 del 28 dicembre 2011; e prot. 2559 del 22 febbraio 2013, il dipendente rispondeva al Segretario Comunale, comunicando di aver consumato n. 20 giorni di ferie dell'anno 2011 e di non voler fare i giorni rimanenti ma di continuare a rimanere in servizio;

RICHIAMATO l'articolo 2109 comma 2 del codice civile che dispone espressamente che "è il datore di lavoro colui che determina il periodo di fruizione delle ferie del personale" e tale norma è coordinata altresì con la specifica disciplina sulle ferie contenuta nell'art. 18 del CCNL del personale degli Enti Locali del 06.07.1995;

ASSICURATA la regolare, adeguata e responsabile programmazione delle ferie per l'anno 2011 effettuata dal Responsabile di Servizio personale atta ad evitare ogni possibile disfunzione all'attività lavorativa e preservare le esigenze dei dipendenti;

ADOTTATO nello specifico caso tutti i richiami sia verbali che scritti, come sopra indicati, al modo che il dipendente usufruisse dei giorni rimanenti delle ferie 2011;

ACCERTATO la volontà espressa del dipendente in argomento, nota prot. 2259 del 22-02-2013, a non voler disporre delle ferie ancora a disposizione dell'anno 2011 corrispondenti a n. 12 giorni, ma di voler continuare a rimanere in servizio;

RICHIAMATA giurisprudenzialmente, in assenza di specifiche pronunce, la nota della Corte di Appello di Milano (Corte d'Appello Milano 2002 n. 115) nella quale si afferma che "il lavoratore che abbia accumulato ferie maturate in anni precedenti non decade mai dal relativo diritto, salvo che il datore di lavoro non provi un rifiuto del dipendente a goderne" non essendo ammissibile la monetizzazione del diritto;

CONSIDERATO che il differimento delle ferie, dell'anno precedente fino al 30 giugno dell'anno successivo, è legittimo solo in casi eccezionali legati a concrete esigenze organizzative non risolvibili in altro modo, e che tale periodo è abbondantemente trascorso;

RITENUTO per ciò stante operare nel senso di accogliere la rinuncia ai giorni di ferie residui dell'anno 2011 del dipendente, di cui all'allegato A) al presente provvedimento omissso nella pubblicazione per motivi di privacy ma in atti


al provvedimento, il tutto per volontà espressa del medesimo si intendono non godute;

VISTO il C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali vigente

ASSUNTI il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Personale e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

1. secondo quanto in premessa esposto a base del presente provvedimento, di considerare non godute le ferie rimanenti dell'anno 2011 di un dipendente comunale, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, omissso nella pubblicazione per motivi di privacy ma in atti al provvedimento, su espressa e personale rinuncia del medesimo come da note prot. n. 16584 del 28 dicembre 2011 e prot. 2559 del 22 febbraio 2013 agli atti (due successive note di rinuncia);
2. di demandare all'Ufficio Personale l'attività pertinente.



IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
(Cecchetto dott. Maria Teresa)

[Handwritten signature]

VISTO: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000:

Importo € . _____

Capitolo _____

Impegno n. _____

Importo € _____

Risorsa _____

Accertamento n. _____

Zanè li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dall'Alba dr. Maria

Il SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997:




IL SEGRETARIO GEN.LE - DIRETTORE
(Cecchetto dott.ssa Maria Teresa)

ESECUTIVITA'

- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/00;
- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del Responsabile del Servizio.



IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
(Cecchetto dott. Maria Teresa)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cecchetto", written over a horizontal line.